



ALLEGATO E)

Napoli li \_\_\_\_\_

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con il presente contratto, l'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ il mese \_\_\_\_\_ in Napoli,

TRA

L'Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli, di seguito denominata "comodatario", con sede in Napoli, Via Sergio Pansini, 5 - 80131 - Napoli - P.I. 06909360635, nella persona del Direttore Generale

E

La Società \_\_\_\_\_, di seguito denominata "comodante", con sede in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_, nella  
Persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

-Il comodatario è interessato a disporre presso la struttura: \_\_\_\_\_  
dell'A.O.U. Federico II del bene \_\_\_\_\_, marca \_\_\_\_\_,  
modello \_\_\_\_\_

-Il bene oggetto di comodato consente di svolgere attività di interesse comune del comodante e del comodatario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Il comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito al comodatario che, a tale titolo, riceve ed accetta in perfetto stato di utilizzazione e funzionamento il predetto bene, affinché venga usata presso la Struttura \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'A.O.U. Federico II. La proprietà dell'apparecchiatura concessa in comodato d'uso resta del comodante.

## ART.2

Il comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene suddetto con ogni diligenza ed a servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinato, a mezzo di proprio personale tecnicamente qualificato e debitamente istruito dal personale specializzato del comodante.

Il bene non dovrà essere ceduto a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso e neppure temporaneamente.

## ART. 3

Il Comodante dichiara che il valore commerciale del bene è di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

## ART. 4

Il presente contratto ha la validità di \_\_\_\_\_ dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, mediante avviso scritto e motivato da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 30 giorni di preavviso.

Il Comodatario ha diritto, a suo insindacabile giudizio, alla restituzione del bene, qualora lo ritenga più conveniente.

## ART. 5

Il Comodante si obbliga, nei confronti del comodatario a tutto quanto dichiarato nella proposta di comodato d'uso (modello allegato D), allegata al presente contratto per formarne parte integrante.

## ART. 6

Sono a completo carico del Comodante:

- Le spese di trasporto, imballo e montaggio dell'apparecchiatura;
- Tutti gli interventi di Manutenzione straordinaria, intesa come "l'insieme delle attività effettuate da tecnici specializzati a seguito della rilevazione di un'avaria, volte al ripristino delle corrette condizioni di funzionamento";
- La verifica iniziale di sicurezza elettrica, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, finalizzata a verificare il corretto mantenimento dei parametri di sicurezza, successivamente alla fase di trasporto e di installazione;
- La verifica periodica del mantenimento delle condizioni iniziali di sicurezza, da intendersi come l'insieme delle attività periodiche, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, volte a rilevare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza di pazienti ed operatori, conseguenti a condizioni di guasto occulte, non rilevabili dall'operatore e risolvibili con interventi di manutenzione straordinaria.

Sono a completo carico del Comodatario:

- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, intesa come "l'insieme delle attività semplici e routinarie di controllo, manutenzione e pulizia, effettuate all'occorrenza e/o secondo un programma predefinito

sull'apparecchiatura dal personale utilizzatore e finalizzate a ridurre l'incidenza di problemi tecnici dovuti ad incuria”;

- I materiali di normale consumo.

#### ART. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

#### ART. 8

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico del comodante, qualora ne richieda la registrazione.

#### ART. 9

Per ogni controversia è competente il Foro di Napoli.

Letto, Confermato e sottoscritto

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II  
IL DIRETTORE GENERALE

LA SOCIETA'  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE